



N. 1/2022

AMM. NE STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
dr.ssa Livia De Gennaro	Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16.2.2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per la dichiarazione dello stato di insolvenza di:

Compagnia Trasporti Pubblici spa, c.f. 01569570631, con sede legale in Arzano (NA) al Corso D'Amato 51

sulla base dei seguenti

MOTIVI

Il Tribunale, letti gli atti, i documenti e le informative allegati;

richiamati i precedenti provvedimenti;

premesso che il Tribunale di Napoli Nord, originariamente adito dalla Compagnia Trasporti Pubblici spa (d'ora in poi CTP spa) con ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, dichiarava con provvedimento dell'8.6.2021 la propria incompetenza in favore del Tribunale Fallimentare di Napoli, ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza, in vigore dal 16.03.2019) e che, dunque, la procedura proseguiva innanzi all'intestato Tribunale;

che in data 7.9.2021 la società depositava il piano concordatario e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, richiedendo l'ammissione ad un concordato in continuità aziendale in via indiretta per il periodo 2022-2026 articolando altresì una proposta ex art. 182-ter l.f. per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali;

che il piano depositato dalla società, poi oggetto di diverse modifiche, era incentrato nel suo nucleo essenziale, quanto all'attivo da offrire in soddisfazione ai creditori, su 3 "pilastri": la proposta di affitto di ramo d'azienda formulata da Azienda Napoletana Mobilità spa (d'ora in poi ANM); la auspicata transazione tra CTP e Città Metropolitana di Napoli (d'ora in poi CMN) relativa alle cd "indicizzazioni", ovvero al riconoscimento del diritto di CTP all'adeguamento del corrispettivo dall'anno successivo alla stipula dei contratti ponte (01/01/2003) fino all'anno 2015; la



ripatrimonializzazione di CTP, all'omologa del concordato, da parte del Socio unico, Città Metropolitana di Napoli; in particolare, per quanto di particolare interesse in questa sede, la continuazione dell'attività d'impresa attraverso l'affitto dell'azienda ad ANM -o a diverso aggiudicatario all'esito di procedimento competitivo ex art. 163 bis l.f.- e il subentro nei contratti di servizio TPL con gli enti locali, avrebbe consentito di immunizzare il percorso concordatario dalle possibili perdite della gestione aziendale (allo stato, infatti,

che il Tribunale, con provvedimento del 9.12.2021, evidenziando lacune nella relazione ex art. 160, comma 2, l.f. con riferimento all'omessa analisi dei risultati, in termini economici, legati ad azioni esperibili nello scenario liquidatorio (anche dell'amministrazione giudiziaria) nei confronti della controllante ed unica proprietaria CMN in relazione al contegno tenuto nel ripianamento delle perdite maturate dalla controllata CTP nel corso degli anni e, dunque, alle ricapitalizzazioni destinate a garantire gli interessi dei creditori della società oggi in concordato ed all'eventuale danno cagionato in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale all'integrità del patrimonio della eterodiretta, fissava l'udienza del 12.1.2021 con termine alla società fino al 20.12.2022 per il deposito di note integrative ed ai commissari giudiziali fino al 5 gennaio per eventuali osservazioni;

che la società depositava in data 21.12.2021 un piano di concordato modificato al fine di tener conto della criticità evidenziata dal Tribunale e delle conseguenti ripercussioni sui termini economici della proposta ai creditori. La proponente allegava la corrispondenza intercorsa con il socio unico Città Metropolitana di Napoli relativo alle determinazioni di quest'ultima di non prorogare i patti integrativi ai contratti di servizio per l'annualità 2022 (di cui alla determina dirigenziale n. 7100/2017, con cui era stato convenuto l'incremento del corrispettivo chilometrico a 3,76 euro/km per il triennio 2016-2018), evidenziando altresì che, basandosi il piano di concordato in continuità aziendale indiretta sull'utile prosecuzione dei servizi di TPL in ragione del patto integrativo del 19/12/2017 e delle condizioni convenzionali ivi previste, la mancata proroga del suddetto patto integrativo avrebbe determinato la "non sostenibilità" della proposta concordataria; che i commissari giudiziali, dr. Miano e prof. Sbordone, con nota del 5.1.2021 evidenziavano alcune persistenti criticità del piano modificato, con particolare riferimento alla preannunciata riduzione, da parte di Città Metropolitana, del corrispettivo chilometrico per il 2022 incidente sulla fattibilità del concordato atteso che la proposta di affitto di ANM, pilastro del piano concordatario, si basava sul permanere, per la durata dell'affitto, delle condizioni in essere, con particolare riferimento al corrispettivo chilometrico di € 3,76;

che la società all'udienza del 12.1.2022 rappresentava l'impossibilità di proseguire nel progetto di risanamento attraverso lo strumento concordatario atteso che il piano risultava compromesso dalla



mancata proroga per l'anno 2022 delle condizioni di TPL previste dal patto integrativo del 2017 e conseguente impossibilità di ANM di confermare la proposta di affitto di azienda su cui si basava il piano, preannunciando la formale presentazione di ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ed accesso alla procedura di amministrazione straordinaria;

letto il ricorso con cui CTP spa in data 14.1.2022 ha chiesto la propria dichiarazione di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, allegando la ricorrenza delle condizioni di legge ex art. 2 d.lgs. 270/99;

visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico trasmesso a questo Tribunale in data 14.2.2022 sulla ritenuta sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma primo, lettere a) e b) del d.lgs. n. 270/1999, nonché sull'indicazione del/i Commissario/i Giudiziale/i da designare;

ritenuto correttamente incardinato il contraddittorio, essendo stata sentita la ricorrente CTP, acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico nonché avvisati i creditori istanti per il fallimento;

considerato che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 1, CCII, avendo la debitrice sede in Arzano (NA) e non essendo altrimenti individuabile una diversa sede principale; ivi si trova pertanto il luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, trattandosi di Comune posto nel circondario di Napoli, ove è ubicato il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;

considerato che la parte ricorrente è impresa che esercita una attività commerciale ex art. 2195 c.c., come da oggetto sociale in concreto risultante da visura camerale, operando nel settore del trasporto pubblico di persone e cose;

rilevato che la società in epigrafe è in astratto soggetta alla disciplina fallimentare ex art. 1, comma 2 l.f., risultando superate dall'esame dei bilanci aggiornati al 31.12.2019 tutte le soglie dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi lordi ed esposizione debitoria complessiva;

rilevato che la società versa in uno stato di insolvenza come definito ex art. 5 della legge fallimentare – come adeguatamente illustrato nel ricorso e comprovato dalle allegazioni documentali - atteso che lo stesso *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789; da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 secondo cui lo stato di insolvenza *“va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul*



mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni”), potendosi escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente e con mezzi normali (mezzi propri o affidamento di terzi) alle proprie obbligazioni. In particolare la stessa società in ricorso evidenzia “il perdurare di una forte situazione di perdita sistemica” (dall’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese emerge una perdita di € 10.872.159) tale che la società ha prospettato, come strada percorribile per il risanamento, l’affitto dell’azienda a terzi al fine di evitare che le risorse concordatarie fossero assorbite dalla necessità di ricoprire le ingenti perdite della gestione. Si evidenzia poi la notevole esposizione verso l’Erario per € 24.155.411,75 e l’ammontare dei debiti previdenziali per € 11.592.865,87 (cfr. proposta ex art. 182-ter l.f. allegata al piano depositato in data 21.12.2021);

ritenuti sussistenti i requisiti dimensionali di cui all’art. 2 d.lgs. 270/99 (*“Possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:*

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno,

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio”), avendo la società in forza 503 lavoratori e debiti, risultanti dal bilancio 2019, per € 63.032.153,00 a fronte di un totale dell’attivo patrimoniale di € 82.142.891,00 e ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni per € 17.524.122,00;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti normativi per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società ricorrente come delineata dalle norme sopra richiamate;

ritenuto di confermare, per le caratteristiche soggettive dell’operatore (società interamente partecipata da un ente locale) e la natura pubblicistica del servizio (di rilevante interesse generale) nonché per la complessità stessa della struttura organizzativa del servizio (anche in relazione al ristretto lasso temporale di cui all’art. 30 d.lgs. n. 270/1999), la gestione provvisoria in capo alla stessa società in adesione alle osservazioni dei commissari;

P.Q.M.

DICHIARA

Lo stato di insolvenza di C Compagnia Trasporti Pubblici spa, c.f. 01569570631, con sede legale in Arzano (NA) al Corso D’Amato 51

NOMINA



giudice delegato la dr.ssa Loredana Ferrara

NOMINA

commissario giudiziale il prof. Niccolò Abriani

ORDINA

all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2, d.lgs. 270/99;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Napoli, sezione fallimentare, torre A, piano 15, stanza n. 9-10, in data 30.6.2022 ore 10.00

ASSEGNA

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, termine fino a 30 giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande;

DISPONE

che la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, è lasciata all'imprenditore insolvente;

ORDINA

che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, commi 1 e 2 l.f., art. 8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 e che sia altresì pubblicata a norma dell'art. 94 d.lgs. n. 270/1999 sul sito internet del Tribunale di Napoli, nonché comunicata, a cura del Cancelliere, anche al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.2.2022

Il giudice rel. est.

dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa

V. Scoppa
Napoli, 23/2/2022

Firmato Da: DE FALCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 663efef9ecfc42c5e922d3d1b1560934
Firmato Da: SCOPPA GIANPIERO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21d79f4abba36976b52be29f6dcd87
Firmato Da: FERRARA LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6fee14ef5c423e320016896ca9bdc75

